

**NUOVO REGOLAMENTO VISITE FISCALI VIGENTE DAL 13 GENNAIO 2018
DECRETO N. 206 del 17 OTTOBRE 2017**

Rispetto alla precedente normativa (decreto del ministero della Pubblica Amministrazione e di innovazione n. 203 del 2009) **le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva anche per lo stesso periodo di prognosi.**

- **La visita può essere richiesta sia dal datore di lavoro che dall'INPS**
- **Le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici rimangono invariate e cioè dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 comprensivi dei giorni non lavorativi e festivi.**
- **L'esenzione dalle visite relative ad uno stato di invalidità, permangono ma solo se si ha una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% oltre a chi effettua terapie salvavita e causa di servizio riconosciuta come da DPR n.834/1981 (tabella A prime tre categorie e tabella F)**

Ricordiamo che in caso di malattia **il lavoratore deve darne immediata comunicazione al servizio (anche telefonicamente e via mail)** come da norma contrattuale e farsi redigere il certificato telematico dal medico curante o un medico del servizio sanitario pubblico.

Nel caso in cui il fatto morboso **accadesse in giornata festiva o prefestiva (quando il medico curante non è presente o non è reperibile), bisogna rivolgersi alla guardia medica o al pronto soccorso per la relativa certificazione** in quanto essendo una procedura telematica, il medico curante non potrà certificare lo stato di malattia con retroattività.